

IL COMMERCIO FRIULANO

PERIODICO QUINDICINALE

Abbonamento annuo Lire 12.00
 " semestrale " 7.00
PER L'ESTERO: Abbonamento annuo Lire 30.00
 " semestrale " " 17.00

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE
UDINE - PIAZZETTA VALENTINIS N. 4 - UDINE
 Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza s'intendono rinnovati per un altro anno.

PUBBLICITÀ: Prezzi per m/m di altezza (larghezza una colonna)
 Commerciali L. 1.- il m/m. - Finanziari, Necrologie, Concorsi, Aste
 Comunicati: L. 2.50 il m/m. - Cronaca L. 2.50 il m/m.
 Rivolgarsi: UNIONE PUBBLICITÀ ITALIANA S. A. Udine, Via Belloni 10
 e Succursali e all'Amministrazione de "IL COMMERCIO FRIULANO", Telef. 7-00.

Gli accordi per l'assorbimento della mano d'opera

Fra le competenti Federazioni Nazionali sono stati stipulati nuovi accordi intesi a lenire la disoccupazione. Eccone alcuni.

Aziende dell'abbigliamento

Le aziende che hanno alle proprie dipendenze più di 5 persone che non rivestono la qualifica impiegatizia, debbono ridurre i giorni lavorativi a cinque, per consentire l'effettuazione di turni di lavoro, attraverso l'assunzione obbligatoria di lavoratori disoccupati, nella proporzione di un operaio disoccupato per ogni cinque in servizio.

Sono esclusi dall'avvicendamento settimanale gli operai specializzati.

Le aziende che non ritenessero di applicare i turni di lavoro sono tenute ad assumere un nuovo operaio per ogni dieci occupati.

L'accordo prevede pure l'abolizione del lavoro straordinario. Però, qualora per particolari esigenze di servizio si rendesse necessaria l'effettuazione di lavoro straordinario, sull'importo totale, sia il datore di lavoro che il prestatore d'opera dovranno versare un contributo del 10 per cento, i cui fondi saranno destinati ad opere di assistenza a favore degli operai disoccupati della categoria.

L'accordo fissa a tre norme circa la riduzione del personale femminile ed il licenziamento dei dipendenti che godono di assegni vitalizi non dipendenti dalla Guerra o dalla Rivoluzione e purché gli assegni stessi superino per le categorie impiegatizie L. 500 nette mensili e L. 300 per quelle operaie.

Drogherie

Un accordo analogo a quello riflettente le aziende dell'abbigliamento è stato stabilito fra la Federazione Nazionale Fascista dei Droghieri e dei Lavoratori del Commercio Alimentare.

L'accordo abolisce il lavoro straordinario e prevede l'assunzione di nuovo personale, sia pure a titolo provvisorio, e stabilisce che allorché nelle aziende all'ingrosso i lavoratori con mansioni di fatica superino il numero di 5, si debbano limitare a 5 giorni per settimana le prestazioni d'opera di tali dipendenti, con l'obbligo di assumere un disoccupato ogni 5 lavoratori in servizio.

L'accordo sancisce altresì l'obbligo del licenziamento del personale, operai ed impiegati che godono di assegni vitalizi, non dipendenti dalla Guerra o dalla Rivoluzione e purché gli assegni stessi superino, per le categorie impiegatizie L. 500 mensili nette, L. 300 per quelle operaie.

Speciali tabelle stabiliscono la proporzione fra la mano d'opera maschile e femminile.

Aziende di automotocicli

Le aziende che abbiano alle proprie dipendenze operai fissi in numero almeno di cinque dovranno limitare i giorni della settimana lavorativa a 5, al fine di consentire l'effettuazione di turni di lavoro attraverso l'assunzione di operai disoccupati, nella proporzione di 1 operaio disoccupato per ogni 5 operai in servizio.

Sono esclusi dall'avvicendamento gli operai addetti a determinati servizi che richiedono continuità di prestazione, di responsabilità, di sorveglianza, e gli operai qualificati.

Le aziende che non ritenessero di applicare i turni di lavoro sono tenute ad assumere, per la durata del presente accordo, un nuovo operaio ogni 10 occupati o frazione di 10 superiore ai 5.

Il lavoro straordinario deve essere abolito per consentire l'assunzione di personale disoccupato. Qualora si rendesse necessaria l'effettuazione di lavoro straordinario, il datore di lavoro ed il prestatore d'opera dovranno versare una percentuale del 10 per cento ciascuno, sull'importo del lavoro straordinario corrisposto ai prestatori d'opera. I fondi relativi saranno destinati ad opere di assistenza a favore dei lavoratori disoccupati della categoria.

L'accordo sancisce altresì l'obbligo del licenziamento del personale, operai ed impiegati che godono di assegni vitalizi, non dipendenti dalla Guerra o dalla Rivoluzione e purché gli assegni stessi superino, per le categorie impiegatizie L. 500 mensili nette, L. 300 per quelle operaie.

Speciali tabelle stabiliscono la proporzione fra la mano d'opera maschile e femminile.

Materiali da costruzione

Le aziende che abbiano alle proprie dipendenze operai fissi in numero maggiore di cinque dovranno limitare i giorni lavorativi della settimana a cinque, per consentire l'effettuazione di turni di lavoro, attraverso l'assunzione di operai disoccupati, nella proporzione di un operaio per ogni cinque in servizio.

Dall'avvicendamento sono esclusi gli operai specializzati e quelli addetti a determinati servizi che richiedono continuità di prestazione, di responsabilità e di sorveglianza.

Le ditte che non ritenessero di applicare i turni di lavoro di cui sopra, sono tenute ad assumere, un nuovo operaio ogni dieci occupati o frazioni di dieci, superiori ai 5.

Il lavoro straordinario deve essere abolito. Qualora si rendesse necessaria l'effettuazione di lavoro straordinario, il datore di lavoro dovrà versare sull'importo totale di tale lavoro straordinario una percentuale del 10 per cento ed analoga percentuale verserà ogni dipendente, da destinarsi a favore dei disoccupati della categoria.

Entro sei mesi a fare data dal 15 dicembre le ditte limiteranno il personale femminile allo stretto necessario, allo scopo di consentire l'assunzione di nuova mano d'opera maschile. Le assunzioni di personale femminile sono proibite per la durata del presente accordo che vigerà sino al 30 settembre 1935.

Le aziende provvederanno a sostituire gli operai ed impiegati che godano di assegni vitalizi non dipendenti dalla Guerra o dalla Rivoluzione, quando gli assegni stessi superino, per gli impiegati le L. 500 mensili e per gli operai L. 300 mensili, salvo il diritto da parte del lavoratore al versamento dell'intero ammontare degli assegni per la durata dell'accordo per conservare il posto.

Rivendite di generi di monopolio

Le aziende che abbiano alle proprie dipendenze operai fissi in numero di almeno 5, dovranno limitare i giorni lavorativi della settimana a 5, per consentire l'effettuazione di turni di lavoro, attraverso l'assunzione di personale disoccupato, nella proporzione di un disoccupato per ogni 5 in servizio.

Le aziende che non ritenessero di praticare l'avvicendamento, sono tenute ad assumere, per la durata dell'accordo, 15 dicembre 1934 - 30 settembre 1935 un nuovo operaio ogni 10 occupati o frazioni di 10 superiori ai 5.

Il lavoro straordinario è abolito. Qualora si rendesse necessaria l'effettuazione di lavoro straordinario, i datori di lavoro e i prestatori d'opera dovranno versare entrambi sull'importo di detto lavoro una percentuale del 10 per cento da destinarsi a favore dei disoccupati della categoria.

Entro 6 mesi dalla data del presente accordo, le aziende provvederanno a limitare il personale allo stretto necessario, onde consentire l'assunzione di nuova mano d'opera maschile. Trascorso il detto termine il personale femminile dovrà essere gradualmente ridotto.

Le aziende provvederanno inoltre a sostituire gli operai ed impiegati provvisti di assegni vitalizi non dipendenti dalla Guerra o dalla Rivoluzione, quando gli assegni stessi non superino, per gli impiegati L. 500 nette mensili, per gli operai L. 300, salvo il diritto da parte del lavoratore al versamento dell'intero ammontare degli assegni, per la durata del presente accordo.

Alimentazione generale

Con l'accordo stabilito viene sancita l'abolizione del lavoro straordinario e l'obbligo di limitare a 5 giorni la settimana le prestazioni d'opera nelle aziende all'ingrosso che abbiano un numero di lavoratori con mansioni normali di fatica superiore a 5, con l'obbligo di assumere un disoccupato ogni 5 lavoratori in servizio.

E' in facoltà delle aziende di scegliere fra la riduzione dell'orario ed i turni, l'assunzione di un numero di prestatori d'opera da fissarsi con accordi aziendali.

Entro un anno dalla data della stipulazione del presente accordo, 1 dicembre 1934 le aziende provvederanno alla sostituzione del personale femminile con personale maschile in modo che il primo non possa superare un terzo di quello complessivo.

E' stato stabilito altresì la sostituzione, entro tre mesi dal 1 dicembre, del personale che gode gli assegni vitalizi, non dipendenti dalla Guerra o dalla Rivoluzione, superiori a L. 300 mensili per gli operai a lire 500 per gli impiegati.

Commercio Tessile

Le aziende che abbiano alle proprie dipendenze personale non impiegatizio in numero maggiore di 5 dovranno limitare i giorni lavorativi della settimana a 5 per consentire l'effettuazione di turni di lavoro attraverso l'assunzione obbligatoria di lavoratori disoccupati nella proporzione di un disoccupato per ogni 5 in servizio.

E' escluso dalla norma di cui sopra il personale specializzato.

Le aziende che essendovi tenute, non ritenessero di applicare i turni di lavoro, debbono assumere, per la durata del presente accordo, 15 dicembre 1934, 30 settembre 1935, un nuovo operaio per ogni 10 occupati o frazione di 10, superiore ai 5.

La limitazione dei giorni lavorativi a 5 per settimana, non si applica alle aziende che abbiano istituito già turni settimanali di 5 giorni o meno di 5, fintanto che tale condizione permanga.

Il lavoro straordinario è abolito. Comunque, tale soppressione sarà effettuata solo nei casi in cui sia possibile assumere della mano d'opera disoccupata, diversamente il lavoro straordinario sarà eseguito.

Sull'importo totale di tale lavoro straordinario, il datore di lavoro ed il prestatore d'opera, impiegato od operaio, dovranno versare una percentuale del 10 per cento che sarà devoluta a favore dei disoccupati della categoria.

Entro il 31 agosto 1935-XIII le aziende provvederanno a limitare il personale femminile allo stretto necessario, allo scopo di consentire l'assunzione di nuova mano d'opera maschile.

Le aziende provvederanno a sostituire gli operai ed impiegati che godano di assegni vitalizi non dipendenti dalla Guerra o dalla Rivoluzione quando gli assegni superino lire 500 nette mensili per gli impiegati e per gli operai le L. 300 mensili, salvo il diritto da parte del lavoratore al versamento dello intero ammontare di tali assegni, per la durata del presente accordo.

Commercio del ferro, metalli, macchine e derivati

Le aziende le quali abbiano alle proprie dipendenze operai fissi in numero almeno di 5 dovranno limitare i giorni lavorativi della settimana a 5, per consentire l'effettuazione di turni di lavoro attraverso l'assunzione di operai disoccupati nella proporzione di un operaio disoccupato per ogni 5.

Sono esclusi dall'avvicendamento gli operai specializzati.

Le aziende che trovandosi nella condizione di cui sopra non ritenessero di applicare i turni di lavoro, sono tenuti ad assumere, per la durata del presente accordo, 15 dicembre 1934, 30 settembre 1935, un nuovo operaio ogni dieci occupati o frazione di dieci superiore ai cinque.

La limitazione dei giorni lavorativi a 5 per settimana non si applica alle aziende che abbiano già istituito turni settimanali di 5 giorni o meno di 5, fin tanto che tale condizione permanga.

Il lavoro straordinario deve essere abolito. Comunque la soppressione di detto lavoro sarà effettuata solo nei casi in cui sia possibile assumere della mano d'opera disoccupata, diversamente il lavoro straordinario sarà eseguito e sull'importo di detto lavoro, sia il prestatore d'opera che il datore di lavoro dovranno versare una percentuale del 10 per cento che sarà destinata a favore dei disoccupati della categoria.

Le aziende dovranno provvedere a limitare il personale femminile con personale maschile in modo che trascorso il termine di mesi 6 dalla data del presente accordo, il personale femminile in servizio nelle aziende con almeno 6 dipendenti, non dovrà superare il limite del 30 per cento nei confronti di tutto il personale, con un minimo di 3 donne.

COMMERCIO e VALORE della MERCE

La crisi stessa che attraversiamo spinge il commercio ad uscire dalla penombra ed a salire alla ribalta della storia per affrontare alcuni problemi fondamentali della società umana.

Si comincia a comprendere che i problemi di giustizia sociale intorno ai quali si aggirano le tormentose aspirazioni dei popoli, hanno per presupposto una più rapida e larga circolazione e distribuzione delle ricchezze, vale a dire un nuovo ordinamento dei rapporti commerciali nel mercato interno e in quello internazionale.

Per quanto si riferisce ai doveri che il Regime Fascista esige dal commercio italiano, non basta che esso faccia il massimo sforzo nel campo della assistenza sociale; bisogna che il commercio cerchi di potenziare la propria attività soprattutto al fine di superare gli impedimenti posti all'esportazione e creare nuove possibilità di collocamento non soltanto al lavoratore ma al frutto del suo lavoro.

Dal modo con cui si svolgerà il mercato in avvenire dipenderà la prosperità delle Nazioni, perchè se è vero che il commercio non crea la merce e vero però che solo il commercio crea il valore della merce.

(discorso ai dirigenti dei commercianti di Venezia)

on. RACHELI

Le aziende provvederanno infine a sostituire gli operai ed impiegati che godano di assegni vitalizi non dipendenti dalla Guerra o dalla Rivoluzione, quando gli assegni stessi superino per gli impiegati L. 500 nette mensili, per gli operai L. 300.

Commercio del bestiame e delle carni

E' abolito il lavoro straordinario per permettere l'assunzione di nuovo personale, sia pure a titolo provvisorio.

L'effettuazione del lavoro straordinario è ammessa per casi imprevedibili ed urgenti, pertanto le aziende dovranno informare, entro 24 ore dell'inizio del lavoro straordinario, l'Unione Commercianti che ne darà immediata comunicazione all'Unione Fascista dei Lavoratori del Commercio per le eventuali contestazioni.

Nelle aziende all'ingrosso allorché i lavoratori con mansioni di fatica superino il numero di 5, si debbono limitare a 5 giorni della settimana le prestazioni d'opera dei dipendenti con l'obbligo di assumere un disoccupato per ogni 5 lavoratori in servizio.

Le aziende possono comunque scegliere fra la riduzione dell'orario di lavoro ed i turni l'assunzione di un determinato numero di prestatori d'opera da fissarsi con accordi aziendali.

Nelle aziende del commercio zootecnico, quando pel maggior lavoro durante i periodi stagionali contemplati dalle tabelle di cui al R. D. 10-9-1923 N. 1957 (trattazione del grasso animale confezioni di carni ssnine, lavorazione, conservazione e spedizione del pollame e della selvaggina) sia necessario ingaggiare altra maestranza oltre quella fissa per il normale lavoro annuale, verranno effettuati dei turni fra il personale disoccupato della categoria.

Tali turni potranno riferirsi ad un'intera giornata lavorativa, fermo il principio che la prestazione d'opera dei singoli lavoratori non superi le ore 48 settimanali.

Le aziende non assumeranno per l'avvenire e provvederanno entro tre mesi dalla data del presente accordo, 15 dicembre 1934, a sostituire alle stesse condizioni gli operai e gli impiegati di qualunque età che godano di assegni vitalizi non dipendenti dalla Guerra o dalla Rivoluzione, superiori a lire 300 mensili per gli operai ed a L. 500 per gli impiegati.

Entro un anno, dal 15 dicembre 1934, le ditte provvederanno a sostituire proporzionalmente il personale femminile con personale maschile.

Legname, mobili ed affini

Le aziende le quali abbiano alle proprie dipendenze operai in numero di almeno 5 dovranno limitare i giorni della settimana a 5 per consentire l'effettuazione di turni di lavoro con l'assunzione di operai disoccupati, nella proporzione di 1 operaio disoccupato per ogni 5 in servizio.

Dall'avvicendamento settimanale sono esclusi per le aziende che commerciano in legname i capi piazza, i capi reparto, i magazzinieri, i misuratori, gli autisti e carrettieri, i guardiani notturni ed il personale addetto alle macchine.

Per le aziende che commerciano in mobili: lucidatori, i tappezzeri e gli ebanisti riparatori a meno che ciascuna di queste categorie presso ogni singola azienda non raggiunga il numero minimo di 5, nel qual caso si applicano le norme di cui sopra.

La riduzione a 5 dei giorni lavorativi per settimana, non si applica alle aziende che già abbiano istituito turni settimanali di 5

giorni o di meno di 5 e fintanto che tale condizione permanga.

Saranno altresì escluse dall'obbligo dell'avvicendamento le ditte che conservando l'orario in vigore assumeranno personale disoccupato attraverso accordi aziendali, nelle more dei quali effettueranno i turni di cui sopra.

Il lavoro straordinario deve essere abolito al fine di effettuare l'assunzione di mano d'opera disoccupata.

Comunque la soppressione del lavoro straordinario sarà effettuata solo nei casi in cui sia possibile assumere della mano d'opera disoccupata.

Quando per cause imprevedibili o per casi urgenti si rendesse necessaria l'effettuazione di lavoro straordinario, il datore di lavoro ed il dipendente, impiegato od operaio, verseranno sull'importo totale del lavoro straordinario, una percentuale del 10 per cento da destinarsi a favore dei disoccupati della categoria.

Entro sei mesi dalla data del presente accordo, 15 dicembre 1934-XIII, il personale femminile dovrà essere ridotto allo stretto necessario allo scopo di consentire l'assunzione di nuova mano d'opera maschile.

Trascorso il precitato termine, il personale femminile in servizio nelle aziende con più di 5 dipendenti non potrà superare nei confronti di tutto il personale impiegatizio i seguenti limiti:

- la metà nelle aziende con 6 e fino a 10 dipendenti;
- un terzo nelle aziende con 11 e fino a 20 dipendenti;
- un quarto nelle aziende con più di 20 dipendenti.

Le aziende provvederanno a sostituire gli operai ed impiegati di qualsiasi età, che godano di assegni vitalizi non dipendenti dalla Guerra o dalla Rivoluzione, quando gli assegni stessi superino, per gli impiegati lire 500 nette mensili, per gli operai L. 300.

Commercio vini ed affini

L'accordo stabilisce che il lavoro straordinario deve essere abolito. Ove per casi imprevedibili ed urgenti l'effettuazione di lavoro straordinario si renda necessaria, le ditte devono darne avviso all'Unione Commercianti, per ottenere la necessaria autorizzazione.

Quando nelle aziende che esercitano il commercio dei vini all'ingrosso il personale con mansioni di fatica superi il numero di cinque, si dovrà limitare le prestazioni d'opera di questi dipendenti a cinque giorni per settimana, con l'obbligo di assumere un disoccupato per ogni cinque lavoratori in servizio, intendendosi che la retribuzione del personale di fatica delle aziende stesse verrà corrisposta in ragione alla riduzione delle ore di lavoro effettuate per assumere il personale disoccupato.

Comunque è facoltà di scegliere, fra la riduzione dell'orario di lavoro e i turni, l'assunzione di un determinato numero di prestatori d'opera da fissarsi con accordi aziendali.

(Continua in quarta pagina)

REUMATISMI
Sciatica - Artrite
 Casa di Cura dott. CASTELLANI
 UDINE - Porta Gemona - Telef. 1-84
 MEDICINA GENERALE
 MALATTIE REUMATICHE e del RICAMBIO
 Gabinetto di Cure Fisiche
 VISITE dalle 8 alle 11 - dalle 14 alle 17
 Festivi 8 - 11

Erika Ditta **Elios**
Ortolani
 UDINE
 Piazza Duomo N. 16
 (di fianco all'Albergo Commercio)
 Telefono 4-20
 MACCHINE DA SCRIVERE E DA CONTEGGIO ::
 = CICLOSTILI = ACCESSORI = COPISTERIA =
 OFFICINA SPECIALIZZATA
 IN RIPARAZIONI PER QUALSIASI MACCHINA

SCADENZE FISSE NEL MESE

Al 15 gennaio

Situazione bimestrale delle Aziende di Credito. - Termine per l'invio all'Istituto di emissione della situazione delle società per azioni esercenti il credito, riferibile al bimestre novembre-dicembre 1934 (art. 177 Cod. commercio e art. 12 R. D. L. 6 novembre 1926 n. 1380).

Deposito garanzia assegni circolari. - Termine per l'invio all'Istituto di emissione della prescritta garanzia del 40 per cento della circolazione media del bimestre novembre-dicembre 1934 per gli Istituti di credito autorizzati ad emettere assegni circolari (art. 11 R. D. L. 7 ottobre 1923, n. 2283).

Società Cooperative. - Termine per la pubblicazione nel giornale degli annuizi giudiziari dell'elenco dei soci illimitatamente responsabili, riferibile al trimestre ottobre-dicembre 1934 (art. 223 Cod. comm. e art. 52 Reg. esecuz. Cod. comm.).

Al 20 gennaio

Tassa di bollo. - Scade il termine per il pagamento della rata trimestrale della tassa di bollo in abbonamento sugli avvisi luminosi ottenuti con la riunione di lettere e di segni fissati sopra armature o sopra sostegni (art. 86, n. 2, tariffa alleg. A, parte I, alla legge 30 dicembre 1923 n. 3268).

Entro il 20 gennaio devono essere effettuati la denuncia ed il relativo pagamento dell'ultima rata trimestrale posticipata della tassa di bollo in abbonamento sulle inserzioni a pagamento nei giornali quotidiani che si pubblicano nei Comuni con popolazioni non inferiori ai 150.000 abitanti e nei giornali quotidiani aventi una tiratura non inferiore a 10.000 copie in qualsiasi Comune vengano pubblicati. Nello stesso termine deve essere effettuato il pagamento della prima rata trimestrale anticipata della tassa di bollo in abbonamento sulle inserzioni a pagamento in tutti gli altri giornali quotidiani, per i periodici non quotidiani e per le riviste pubblicate a periodi settimanali, quindicinali o mensili (D. L. 30 dicembre 1923, n. 3268, art. 33; tariffa cit. I, art. 87).

Tassa di negoziante. - Termine per il pagamento della tassa di negoziazione, riferibile al secondo semestre 1934 (R. D. 30 dicembre 1923, num. 3280, art. 4 e 6) e della tassa sul capitale delle società straniere che compiono operazioni nel Regno, riferibile al quarto trimestre 1934 (cit. R. D., art. 11).

Al 23 gennaio

A) Imposte Dirette. - Non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni stabilite dagli articoli 27, 26 e 25 del R. Decreto 17 settembre 1931, n. 1608 per i contribuenti morosi di 6 rate successive d'imposte ove questi provvedano, entro la data suddetta a soddisfare per intero il debito d'imposta (art. 11, lett. d, R. D. L. 25 settembre 1934, n. 1511 e art. 2, R. D. L. 25 sett. 1934, n. 1512).

B) Tasse sugli affari. - Purchè entro il 23 gennaio vengano pagate integralmente le rate dovute e siano adempite, entro lo stesso termine, le formalità stabilite dalle disposizioni relative, sono esenti da soprattasse e da pene pecuniarie le violazioni commesse in ordine alle leggi in appresso indicate (art. 3 R. D. L. 25 settembre 1934, n. 1512):

1) **Tassa di registro.** - Il beneficio riguarda tutte le violazioni alle disposizioni contenute nella legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive disposizioni comprese le disposizioni contenute in leggi speciali.

Per il caso particolare di mancata registrazione di atti che beneficiano della riduzione delle normali tasse di registro, è stabilito tassativamente, che, pur non applicandosi per tale violazione le pene e le soprattasse previste dall'art. 110 della legge di registro, la registrazione, però, degli atti avvenga assoggettando i medesimi alle tasse normali e non più quindi a quelle ridotte.

2) **Tasse sulle successioni.** - Il beneficio si estende a tutte le violazioni alle disposizioni contenute nella legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270, e leggi modificative 30 aprile 1930, n. 431 e 12 giugno 1930 n. 742.

3) **Tasse di bollo.** - Sono state dichiarate esenti da soprattasse e pene pecuniarie quasi tutte, in genere, le violazioni in materia di tassa di bollo. Sono però escluse dal benefi-

cio le violazioni alle disposizioni seguenti:

a) articoli 52 e 63 della tariffa allegata A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268 (ricevute, note, conti, fatture, distinte e simili, estratti e copie di conti di ricevute e di lettere, di accreditamento, duplicati e ricevute e simili emessi nel Regno); art. 148 e 153, lett. b) citata tariffa (cartelle emesse da enti esercenti il credito agrario ed obbligazioni emesse dall'Istituto di credito per opere pubbliche); articoli 205 e 209, citata tariffa (ricevute, note, conti, distinte, lettere di addebitamento e accreditamento, estratti e duplicati di conti, ecc. provenienti dall'estero); articoli 1 e 4 R. Decreto-Legge 5 marzo 1925, n. 258 (tassa di quietanza sugli assegni bancari e ricevute, note, conti, fatture, ecc. emesse fra case madri e loro rappresentanze, filiali, ecc.); art. 5 R. Decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258 (ricorsi straordinari al Re); decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804 (applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri o italiani emessi all'estero che si trovino nel Regno).

4) **Tasse in surrogazione registro e bollo.** - E' stata disposta la esenzione da soprattasse e pene pecuniarie per le violazioni delle disposizioni riguardanti:

a) le tasse comprese nella tariffa generale A, e in quella speciale B, allegata alla legge 30 dicembre 1923, n. 3280, concernenti la tassa di negoziazione sui titoli delle società nazionali, la tassa sul capitale delle società estere operanti nel Regno e la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni su deposito o pegno;

b) le prescrizioni, contenute nell'art. 17 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, circa l'obbligo di trasmettere ogni anno, all'ufficio tasse in surrogazione, entro il termine di tre mesi dall'approvazione del bilancio: copia della situazione patrimoniale, del conto profitti e perdite, della relazione del consiglio e dei sindaci.

5) **Tasse sulle assicurazioni e contratti vitalizi.** - La esenzione delle soprattasse e pene pecuniarie si applica per tutte le violazioni, senza eccezione alcuna, delle disposizioni contenute nella legge tributaria sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi 30 dicembre 1923, n. 3281, allegati a) e b).

6) **Tassa di bollo sui trasporti.** - Sono esenti da soprattasse e pene pecuniarie solamente le violazioni punibili a sensi degli articoli 30, 36 e 37 della legge delle tasse di bollo sui trasporti 30 dicembre 1923, num. 3275.

7) **Tassa sui contratti di borsa.** - Sono state condonate, fino al limite però di L. 2500, tutte le violazioni, senza eccezione alcuna, alle disposizioni della legge 30 dicembre 1923, n. 3278 sulle tasse sui contratti di borsa.

Il beneficio di condono è applicabile solo ove i trasgressori soddisfaccino il loro debito di tassa entro 120 giorni dalla data del 25 settembre 1934.

8) **Tassa sulle carte da gioco.** - Nell'istesso limite di L. 2500 sono state condonate anche le multe e le ammende per infrazioni alla legge delle tasse sulle carte da gioco, limitatamente, però, agli articoli 21 e 22 di detta legge.

Per quanto riguarda infine le dilazioni di pagamento per tasse, soprattasse e pene pecuniarie in genere, è stabilito (R. D. L. 25 settembre 1934, n. 1215, art. 4) che restano in vigore le dilazioni già stipulate; tuttavia la concessione del beneficio è subordinata al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto di dilazione.

Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data del 25 settembre 1934, per le quali siano già incorse soprattasse, la concessione del beneficio è subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro 120 giorni dalla data predetta ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

Al 31 gennaio

Imposte Dirette. - Termine entro il quale devono essere dichiarati all'ufficio distrettuale competente i redditi dei fabbricati che siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati nell'anno 1934, semprechè non abbiano diritto alla esenzione venticinquennale (art. 2 R. D. L. 17 settembre 1931, numero 1608).

Termine entro il quale debbono essere denunciate le variazioni in aumento verificatesi nell'anno 1934, nel reddito dei fabbricati in misura

PRO-MEMORIA

non inferiore al terzo e per una causa con effetto continuativo, con effetto dal 1 gennaio 1935 (art. 2 R. D. L. 17 settembre 1931, n. 1608).

Termine entro il quale possono essere dichiarate, con effetto dal 1 gennaio 1935, le variazioni in meno verificatesi nel reddito dei fabbricati nel corso dell'anno 1934, in misura non inferiore al terzo e per causa con effetto continuativo (art. 2 R. D. L. 17 settembre 1931, numero 1608).

Termine entro il quale i redditi classificati nelle categorie C 2 (cioè gli stipendi, pensioni ed assegni da chiunque corrisposti ed il vitalizio) la cui produzione abbia avuto inizio nell'anno 1934, debbono essere dichiarati da chi ha l'obbligo del pagamento della imposta secondo le norme in vigore (art. 3 R. D. L. 17 settembre 1931, n. 1608).

Termine entro il quale gli enti, società e persone indicati negli articoli 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile 24 agosto 1877, num. 4021 sono tenuti a presentare l'elenco completo degli emolumenti di qualsiasi natura, corrisposti nell'anno 1934, assoggettati a ritenuta di rivalsa, con la indicazione nominativa dei percipienti (art. 3 R. D. L. 30 gennaio 1933, n. 18).

Termine entro il quale devono essere dichiarati, da chi ha l'obbligo del pagamento dell'imposta, i redditi classificati in cat. A dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613 (redditi derivati da impiego di capitale) la cui produzione abbia avuto inizio nell'anno 1934 (art. 3 R. D. L. 17 settembre 1931, numero 1608).

Termine entro il quale devono essere dichiarati i redditi della cat. B derivanti dall'esercizio d'industrie e commerci ed i redditi agrari (D. L. 4 gennaio 1923, n. 16) la cui produzione abbia avuto inizio nel corso dell'anno 1934 (art. 3 R. D. L. 17 settembre 1931, n. 1608).

Termine entro il quale debbono essere denunciati i redditi della cat. C-1 derivanti dall'esercizio di arti e professioni, la cui produzione abbia avuto inizio nell'anno 1933 (art. 3 R. D. L. 17 settembre 1931, n. 1608).

Termine entro il quale devono essere dichiarate le variazioni in aumento dei redditi mobiliari delle cat. A, C-2 e D verificatesi nell'anno 1934 (art. 4 R. D. L. 17 settembre 1931, n. 1608).

Termine entro il quale deve essere fatta la denuncia agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito da quei contribuenti il cui reddito netto complessivo nel corso dell'anno 1934, sia sorto in misura non inferiore a quella imponibile (lire 6000) o abbia raggiunta la misura predetta (art. 5 R. D. L. 17 settembre 1931, n. 1608).

Termine entro il quale debbono presentare la dichiarazione, agli effetti dell'imposta sui celibi, quei contribuenti che nel corso dell'anno 1934 abbiano compiuto il 25 anno, od il 35 anno di età (per l'aumento della quota fissa gravante i celibi fra i 35 ed i 50 anni compiuti) (art. 5 R. D. L. 17 settembre 1931, n. 1608).

Termine entro il quale i datori di lavoro (che siano tenuti a pagare la imposta sui celibi nei loro operai, ai sensi dell'art. 10 del R. Decreto 13 febbraio 1927, n. 124) debbono fare la dichiarazione per quegli operai che, anche occasionalmente, si trovino alle loro dipendenze 1 gennaio 1934 (art. 5 R. D. L. 17 settembre 1931) n. 1608).

Termine entro il quale devono essere dichiarati i redditi per i quali il diritto al godimento della esenzione d'imposte per un tempo indeterminato venne ad aver fine nell'anno 1934 (art. 6 R. D. L. 17 settembre 1931, n. 1608).

Termine entro il quale deve essere dichiarata insieme col reddito la cessazione verificatesi nel 1934 di determinate condizioni, la cui esistenza dava diritto al godimento di speciali esenzioni o riduzioni d'imposta (art. 6 R. D. L. 17 settembre 1931, n. 1608).

Termine entro il quale deve essere dichiarata la cessazione delle condizioni che davano diritto alle esenzioni od a riduzione d'imposta, nei casi in cui questa sia dovuta indipendentemente dalla esistenza di un reddito (art. 6 R. D. L. 17 settembre 1931, n. 1608).

Tassa di bollo. - Scade il termine per la denuncia ed il pagamento della rata trimestrale della tassa di bollo dovuta sulle ricevute e quietanze ordinarie relative agli abbonamenti ai giornali, riviste ed altre stampe diversi da quelli previsti sotto la precedente scadenza del 20 gennaio (D. L. 30 dicembre 1923, n. 3268, art. 33; nota all'art. 87 della tariffa alleg. A, parte I, alla predetta tariffa).

Ultimo giorno per la presentazione agli uffici del bollo e registro, della denuncia dei buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, degli estratti e copie di estratti, ricevute e lettere di accreditamento dei libretti di conto corrente e di risparmio dei contratti di locazione di cassette di sicurezza emessi dalle società, istituti di credito ed enti morali che pagano in abbonamento la tassa di bollo su detti documenti (tariffa alleg. A, par-

te I, alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, art. 42, 62, 71, 72, 70).

Tassa di scambio. - Regolarizzazione, mediante applicazione della tassa di scambio, dei libretti o delle fatture riepilogative delle vendite periodiche su piazza effettuate durante il mese di dicembre 1934 (par. IV, n. 3, Istruz. D. M. 27 settembre 1930, n. 43202 e nota Direz. Gen. tasse affari, div. I, n. 30723 del 29 gennaio 1931).

Assicurazione invalidità e vecchiaia. - Termine per la denuncia del lavoro assegnato a domicilio con indicazione dei lavoratori a cui è assegnato il lavoro, e denuncia dei cambiamenti degli assegnatari (art. 135; R. D. 28 agosto 1924, n. 1422).

Premi di navigazione. - Entro il 31 gennaio 1935 debbono essere presentate le domande per la liquidazione del premio di navigazione concesso dal R. D. L. 21 dicembre 1933, n. 1812 (art. 8).

TEMI E PANORAMI

Acquisto a contanti e a credito

Riccardo Silva su «Il Commercio Isontino» tratta del problema del pagamento a contanti e degli acquisti a credito che, afferma, in tempo di crisi equivale, per il negoziante a non incassare nemmeno a respiro. Suggestisce quindi di fare tutte le agevolazioni a chi paga a pronta cassa ed allargare la sfera della buona clientela. Molti di quelli che pagano a rate e a respiro lo fanno - ed è vero - per vizio per disinvoltata abitudine. «Il tema è delicato - dice il libro - perchè in periodi di vendite in diminuzione, il commerciante, che ha le sue spese generali rimaste allo stesso livello (per lo meno) dei tempi meno duri, è trascinato al rischio pur di vendere, ma è saggezza consigliarlo a guardare e giudicare la situazione con l'occhio clinico dell'uomo d'affari, esame che dovrebbe portarlo a decisioni radicali; stringere i freni e distinguere il cliente che paga a contanti da quello che vuol..... respirare a spese degli altri.

Chi si azzarda a lasciar fuori una quantità di fido oltremodo al di là delle sue disponibilità liquide, finisce col dover far debbiti, pagare interessi onerosi, in mezzo al «congelamento» polare dei suoi crediti. Invece chi riesce a mantenersi sufficientemente leggero, con una certa disponibilità di fondi alimentata dalla sia pur modeste correnti dei suoi clienti a «contanti», sarà in grado di resistere, con più sicurezza alle difficoltà dei tempi, che avranno pur un giorno fine, così da poter con indiscusso credito, riprendere moderatamente gli acquisti e dar maggior respiro al giro degli affari.

Non si ha pretesa, con questo, di voler giurare sulla miracolistica di un cartello dove sia stampato un vistoso: *pronta cassa*. Si richiama solamente un po' di attenzione su un fenomeno che ha non lieve valore nel quadro della situazione generale, e si vuol dire che sarebbe una gran bella cosa diffondere, tra il pubblico,

il bel sistema di pagare al momento degli acquisti. E' facile arguire che se tutti sentissero l'imperativo categorico di compiere il proprio dovere in materia di pagamenti, anche di fronte al commercio di minuta vendita, l'andamento degli affari in genere migliorerebbe non di poco, dato che il frequente (s'intende indicare il mondo commerciale onesto) un incaglio o dissesto sarebbero evitati potendo «scongelerare» i crediti, che fanno tanto di barba per la cattiva volontà del debitore.

Giustissime osservazioni e ottimi richiami. Ma i fenomeni della crisi vanno cauterizzati con prudenza e di conserva a quelle migliori che la massa va lentamente sentendo dall'attuazione corporativa sul terreno del lavoro. Non invano i commercianti, negozianti ed esercenti si sono fatti benemeriti della esistenza economica e della collaborazione nella battaglia per il superamento di così ardue difficoltà specie più sentite alla periferia. Ed hanno meritato l'elogio di Mussolini.

Dr. G. BOTTURA
SPECIALISTA
Malattie Orecchi - Naso - Gola
già assistente negli Ospedali di Venezia e perfezionato nella R. Clinica Univ. di Roma.
UDINE - Via Nazario Sauro 1 (Angolo Piazza XX Settembre). Riceve dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. - Telefono 10-76.
PORDENONE - (Ospedale Civile) Sabato dalle 9 alle 12.

dott. Damiani
Dentista
della R. Università di Bologna
Via Savorgnana n. 6 - Tel. 1-80
dalle 10-12 e dalle 15-18
il Lunedì a Tolmezzo

CASSA DI RISPARMIO DI UDINE
PREMIATA DAL MINISTERO CON MEDAGLIA D'ORO
FEDERATA CON LE CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE
Con filiali in: Cervignano - Cividale - Latisana - Maniago - Pordenone - Sacile - S. Daniele - S. Vito al Tagliamento - Tolmezzo
Esercizio 59°
Patrimonio L. 19.247.487,70 - Erogate in beneficenza L. 11.021.097,35

Estratto della Situazione al 30 Novembre 1934 - A. XIII E. F.

ATTIVO	
Cassa	L. 1.909.321,75
Mutui prestiti e conti correnti	81.691.325,30
Valori pubblici azioni e partecipazioni	74.988.621,10
Cambiali in portafoglio	10.896.071,61
Conti corrispondenti	39.036.534,07
Beni immobili mobili e impianti	5.242.677,72
Residui rendite da esigere crediti diversi e partite varie	18.202.666,37
Esattoria e Ricevitoria Provinciale	25.930.953,42
Depositi a cauzione ed a custodia	83.279.993,18
	L. 342.168.164,52
PASSIVO	
Depositi a risparmio ed in conto corrente	L. 172.025.465,16
Conti corrispondenti	17.773.844,55
Cambiali agrarie riscontate, debiti diversi e partite varie	22.868.250,11
Esattoria e Ricevitoria Provinciale	25.867.008,18
Depositi a cauzione ed a custodia	83.279.993,18
Utili ad oggi	1.306.115,64
Patrimonio al 31 Dicembre 1933	19.247.487,70
	L. 342.168.164,52

Il Direttore L. FERRINI Il Presidente avv. M. BERTACIOLI Il Consigliere di turno avv. M. SARTORETTI L'Ispettore F. PIVA

Accordi per l'assorbimento della mano d'opera

(continuazione della prima pagina)

Le aziende non assumeranno per l'avvenire e provvederanno entro il termine di tre mesi a sostituire alle stesse condizioni gli impiegati di qualunque età che godano di assegni vitalizi, non dipendenti dalla guerra o dalla rivoluzione superiori a L. 300 mensili per gli operai e a L. 500 per gli impiegati.

Entro un anno le aziende dovranno provvedere a che il personale femminile impiegnato superi i rapporti seguenti rispetto al personale maschile

Personale di vendita, di fatica e ausiliario.	Personale maschile	Personale femminile
N. complessivo dei dipendenti		
3	1	2
4	2	2
5	3	2
6	4	2
7	5	2
8	6	2
9	6	3
10	7	3
11	8	3
12	8	4
13	9	4
14	10	4
15	11	4

Personale addetto agli uffici amministrativi.	Personale maschile	Personale femminile
N. complessivo dei dipendenti		
3	1	2
4	2	2
5	3	2
6	4	2
7	5	2
8	6	2
9	6	3
10	7	3

Per tutte le assunzioni di personale, verrà data la preferenza, oltre quelle stabilite per legge a coloro che hanno familiari a carico.

I lavoratori disoccupati che possono essere richiesti dalle aziende in conseguenza del presente accordo e che sono iscritti per categorie specializzate presso i locali uffici di collocamento, dovranno dimostrare di avere espletato presso altre aziende le mansioni specifiche per cui vengono assunti.

Panificatori ed affini

L'accordo stabilisce che il lavoro straordinario deve essere abolito in tutte le aziende.

Le giornate lavorative devono essere ridotte a cinque settimanali per ciascun operaio, mettendo così a disposizione dei disoccupati una giornata settimanale.

L'assunzione degli operai, per la surrogata, dovrà essere fatta col tramite dell'Ufficio di Collocamento, che vi provvederà con i disoccupati regolarmente iscritti all'ufficio stesso e classificati dall'apposita commissione paritetica.

Viene confermato il divieto di adibire mano d'opera femminile nella produzione del pane.

Commercio cereali, legumi e foraggi

L'effettuazione del lavoro straordinario è ammessa per casi imprevedibili od urgenti. Le aziende pertanto dovranno informare entro le 24 ore dall'inizio del lavoro stesso, l'Unione Commercianti la quale ne darà a sua volta immediata comunicazione alla corrispondente Unione dei Lavoratori per le eventuali contestazioni.

Nelle aziende all'ingrosso, allorché i lavoratori con mansioni normali di fatica superino il numero di cinque, si debbono limitare a 5 giorni della settimana le prestazioni d'opera dei dipendenti, con l'obbligo di assumere un disoccupato ogni 5 lavoratori in servizio.

Le aziende non assumeranno per l'avvenire e provvederanno, entro il limite di tre mesi, a licenziare gli operai ed impiegati di qualunque età che godano di assegni vitalizi, non dipendenti dalla guerra o dalla rivoluzione, superiori a L. 300 mensili per gli operai e a L. 500, per gli impiegati.

Entro un anno dalla data di stipulazione del presente accordo, 1 dicembre 1934, 30 settembre 1935-XIII le aziende provvederanno a ridurre proporzionalmente il personale femminile, sostituendo quello da licenziarsi con personale maschile.

Commercio del vetro e della ceramica

Le aziende le quali abbiano alle proprie dipendenze operai fissi in numero di almeno di 5, dovranno limitare i giorni lavorativi della settimana a 5, per consentire l'effettuazione di turni di lavoro, attraverso l'assunzione di operai disoccupati, nella proporzione di un operaio disoccupato per ogni 5 operai in servizio.

Sono esclusi dall'avvicendamento gli operai specializzati a meno che ciascuna delle varie categorie dei detti prestatori d'opera specializzati, presso la stessa azienda, non raggiunge il numero minimo di 5.

Le aziende che non ritenessero di applicare i turni di lavoro, sono tenute ad assumere per il periodo di durata del presente accordo 15 dicembre 1934 - 30 settembre 1935-XIII, un nuovo operaio ogni 10 occupati o frazione di dieci superiore ai 5.

La limitazione dei giorni lavorativi non si applica alle aziende che già abbiano istituito turni settimanali di 5 giorni o meno di cinque, fintanto che tale condizione permanga.

Il lavoro straordinario deve essere abolito.

Comunque tale soppressione sarà effettuata solo in quei casi in cui sia possibile assumere della mano d'opera disoccupata, diversamente il lavoro straordinario potrà essere eseguito.

Sull'importo relativo il datore di lavoro ed il dipendente dovranno versare una percentuale del 10 per cento da destinarsi a favore dei disoccupati della categoria.

Entro 6 mesi, a iare data dal 15 dicembre 1934 le aziende provvederanno a limitare il personale femminile allo stretto necessario, allo scopo di consentire l'assunzione di nuova mano d'opera maschile.

Trascorso il termine di cui sopra il personale femminile in servizio

nelle aziende con 6 o più dipendenti impiegati, non dovrà superare nei confronti di tutto il personale impiegatizio, i seguenti limiti:

la metà nelle aziende con 6 sino a 10 dipendenti

un terzo nelle aziende con più di 10 dipendenti.

Le aziende provvederanno a sostituire gli operai ed impiegati che godano di assegni vitalizi non dipendenti dalla guerra o dalla rivoluzione quando gli assegni stessi superino, per gli impiegati le L. 500 nette mensili, salvo il diritto da parte del lavoratore di restare in servizio, dietro il versamento dell'intero ammontare di tali assegni vitalizi, per la durata del presente accordo, 15 dicembre 1934, 30 settembre 1935-XIII.

Prodotti

artistici e dell'artigianato

Le aziende le quali abbiano alle proprie dipendenze operai fissi in numero di almeno cinque, dovranno limitare le giornate lavorative a 5, per consentire l'effettuazione di turni di lavoro attraverso l'assunzione di operai disoccupati, nella proporzione di un operaio disoccupato per ogni 5 operai in servizio.

Sono esclusi dall'avvicendamento gli operai specializzati come tappezzeri, falegnami, lucidatori, autisti, ecc. a meno che ciascuna di dette categorie, presso la stessa azienda non raggiunga il numero di 5.

Le aziende che essendo tenute ad applicare i turni, non ritenessero di farlo, dovranno assumere per la durata del presente accordo, 20 dicembre 1934, 30 settembre 1935-XIII, un nuovo operaio ogni 10 occupati o frazione di dieci superiore ai 5.

La limitazione dei giorni lavorativi non si applica alle aziende che già abbiano istituito turni settimanali di 5 giorni o meno, fintanto che tale condizione permanga.

Il lavoro straordinario è abolito. Comunque tale soppressione si effettuerà solo nei casi in cui sia possibile assumere della mano d'opera disoccupata, diversamente il lavoro straordinario sarà eseguito, e sullo importo relativo i datori di lavoro ed i dipendenti verseranno una percentuale del 10 per cento a favore dei disoccupati della categoria.

Entro 6 mesi a iare data dall'applicazione del presente accordo, le aziende provvederanno a limitare il personale femminile allo stretto necessario, allo scopo di consentire la assunzione di nuova mano d'opera maschile.

Trascorso il termine indicato, il personale femminile in servizio nelle aziende con più di 5 dipendenti non potrà superare nei confronti di tutto il personale impiegatizio i seguenti limiti:

la metà nelle aziende con 6 fino a 10 dipendenti;

un terzo nelle aziende con 11 fino a 20 dipendenti.

Le aziende provvederanno a sostituire gli operai ed impiegati che godano di assegni vitalizi non dipendenti dalla guerra o dalla rivoluzione, quando gli assegni stessi superino, per gli impiegati le L. 500 nette mensili, per gli operai le lire 300 mensili.

G. P. FABRETTO - Direttore responsabile

Stab. Tipo-Litografico F. PELLARINI
S. Daniele nel Friuli

CASA DI CURA

del dott. A. CAVARZERANI
Per Chirurgia Ginecologia Ostetrica
Ambulatorio dalle 11 alle 15 tutti i giorni
UDINE - Via Treppo N. 12 - UDINE

CASA DI CURA

per
MALATTIE DEGLI OCCHI
del
Dott. T. BALDASSARRE
SPECIALISTA
Visite e consulti: 10-12 - 15-17
UDINE: Via Duca d'Aosta
(già Cussignacco) N. 5 - Tel. 360

CASA DI CURA

per malattie
D'ORECCHI, NASO E GOLA
Dott. GUIDO PARENTI
SPECIALISTA
VISITE TUTTI I GIORNI
UDINE - Via Cussignacco 5

CORRIERE AUTOTRASPORTI GIUSEPPE FIOCCO

Sede principale VERONA Viale Venezia 81 - Telef. 3548
Filiale di UDINE Viale Stazione 21 A - Telef. 7-99
Servizi giornalieri con autotreni propri da e per: Tolmezzo - Gorizia
Pordenone, Sacile, Conegliano, Treviso, Vicenza, Verona, Brescia,
Milano, Torino e tutti i centri del Piemonte e Lombardia
CHIEDERE TARIFFE E PREVENTIVI

La Radiotecnica

— ING. ROTA —

UDINE - Tel. 9-02 - Via Cavour - Palazzo Uffici - UDINE

I migliori Apparecchi Radio
Impianti d'amplificazione
e Cinema sonori

LABORATORIO RIPARAZIONI

M. BUFFON

Pelliccerie - Cappelli e Mode

UDINE :: Via Vittorio Veneto 38

AUTOTRASPORTI CELERI dalla LOMBARDIA - PIEMONTE al FRIULI Schiavini & Rossetti

PRESA E CONSEGNA A DOMICILIO

Udine - Via De Rubeis 29 TEL. 7-58

TARIFFE DI ASSOLUTA CONCORRENZA

UDINE - Via Savorghana, 5 - UDINE

AL RIBASSO

Tit. DANTE CAVAZZINI

Annuale Fiera dello Scampolo

LA VENDITA SI E' INIZIATA LUNEDI' 7 CORR. ALLE ORE 8.30

Tutti conoscono l'importanza di questa Fiera annuale, sia per la sua speciale organizzazione, sia per la sua eccezionale convenienza

NEL VOSTRO INTERESSE NON TRASCURATE QUESTA SINGOLARE OCCASIONE

UDINE - Via Savorghana, 5 - UDINE